

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### *Osservazioni generali*

Il Regolamento CE n. 924 del 16 settembre 2009, intervenuto sulla falsariga del precedente Regolamento 2560 del 2001, ha come obiettivo precipuo di contenere i *costi relativi* per i servizi di pagamento transfrontaliero imponendo, tra l'altro, l'identità di tariffe rispetto ai pagamenti nazionali. Rispetto al precedente Regolamento, esso estende l'obbligo di parità tariffaria agli addebiti diretti e, inoltre, al fine di non ostacolare la diffusione di strumenti di pagamento "SEPA<sup>1</sup>-compliant", riconosce la possibilità di applicare commissioni interbancarie multilaterali fino al 30 ottobre 2012 ed impone l'obbligo di "raggiungibilità" per gli addebiti diretti SEPA effettuati *cross border*.

L'art. 13 del Regolamento impone agli Stati membri di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme introdotte dal medesimo.

### *Commento ai singoli articoli*

In attuazione del predetto art. 13, oltre che degli articoli 10 e 11 del Regolamento, il decreto legislativo prevede:

**art. 1.** Il *comma 1* punisce la violazione di una delle disposizioni più rilevanti del Regolamento (obbligo di identità di commissioni) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro. Anche qui è sembrato ragionevole, analogamente alla normativa PSD (decreto legislativo n. 11/2010), punire soltanto i casi di violazioni *gravi*, evitando così di coinvolgere le violazioni marginali, che diventano inevitabili nell'operatività di procedure complesse come quelle dei pagamenti, ma non incidono sulla regolarità complessiva dei rapporti con la clientela e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento.

Il *comma 2* riguarda le violazioni delle norme meno rilevanti del Regolamento (comunicazione IBAN e commissioni sui pagamenti non automatici) per le quali le sanzioni previste dal comma 1 vengono ridotte, in linea con l'art. 32, comma 2, d.lgs. 11/2010.

**Comma 4:** per le violazioni di cui agli art. 6, 7 e 8 del regolamento (commissioni interbancarie multilaterali e obbligo di raggiungibilità), trattandosi di norme fondamentali per garantire la funzionalità del sistema dei pagamenti con riferimento agli addebiti diretti, si è ritenuto di prevedere sanzioni che vanno da un minimo di 50.000 ad un massimo di 150.000 euro.

### *Destinatari delle sanzioni*

Nel decreto legislativo n. 180 del 2004, che puniva le violazioni al Regolamento 2560 del 2001 da cui il vigente Regolamento 924 ha tratto origine, destinatari delle sanzioni erano gli enti, intesi come i soggetti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001. Nel presente decreto è stata fatta una scelta più articolata.

Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, sono le persone fisiche, dipendenti o esponenti aziendali, ~~ma con estensione all'ente della responsabilità per il pagamento, sul modello dell'art. 187-quinquies TUF.~~

Per le sanzioni di cui al comma 4, sono i prestatori di servizi di pagamento: sia per la rilevanza delle sanzioni, sia in ragione del tipo di violazioni, che non possono che farsi risalire a precise scelte di strategia aziendale, che travalicano le decisioni delle singole persone fisiche.

**Art. 2.** Individua l'autorità competente ad applicare le sanzioni.

**Art. 3.** Dà attuazione all'art. 10 del Regolamento.

**Art. 4.** Attua l'art. 11 del Regolamento.

**Art. 5.** Abroga il decreto legislativo 180 del 2004, che viene sostituito dal presente decreto legislativo.



<sup>1</sup> SEPA è l'acronimo che indica l'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area).

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Decreto legislativo recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.**

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

*1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo interviene per dotare l'ordinamento interno di un apparato sanzionatorio a presidio delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 924/2009, in materia di pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Il provvedimento risulta coerente con il punto 1.4 del programma di governo, in quanto mira a liberalizzare i servizi e migliorare l'efficienza del sistema finanziario.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Ai sensi della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria per il 2009), fatta salva la disciplina penale vigente, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, per i quali non siano già previste sanzioni di natura penale o amministrativa.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il provvedimento dispone l'abrogazione della disciplina fino ad oggi vigente in materia, il decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, che, a sua volta, costituiva attuazione del previgente Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni del decreto legislativo non incidono sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando la materia della tutela del risparmio e del credito, nonché quella della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti (nel caso di specie degli utenti dei servizi di pagamento), di competenza esclusiva dello Stato.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

Le norme contenute nel decreto legislativo non contrastano con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel provvedimento non si fa ricorso a delegificazione, vertendosi in materia di sanzioni amministrative, per le quali vige il principio generale della riserva di legge.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

#### *PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano allo stato avviate procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee, in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte effettuate nel presente decreto legislativo.

*PARTE III. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.*

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

La disciplina sostanziale è già interamente contenuta nel Regolamento (CE) n. 924/2009. Per quanto concerne, inoltre, la disciplina applicabile in tema di esposti e ricorsi stragiudiziali, si è fatto rinvio al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva sui servizi di pagamento.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica dell'abrogazione espressa della precedente disciplina vigente in materia, il decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, che, simmetricamente, dava attuazione al Regolamento (CE) n. 2560/2001, espressamente abrogato dal Regolamento (CE) n. 924/2009 a far data dal 1 novembre 2009.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto legislativo.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni del decreto legislativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono state previste normative di attuazione, in quanto il decreto legislativo reca norme sanzionatorie relative a fattispecie già compiutamente disciplinate a livello sostanziale nelle disposizioni del regolamento comunitario.



Non sono stati previsti termini, in quanto tali disposizioni sono già pronte per essere adottate.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.



## ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Decreto legislativo recante Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.**

### Sezione 1 – Contesto e obiettivi

Il decreto legislativo interviene per approntare un sistema di sanzioni a presidio delle disposizioni dettate dal Regolamento (CE) n. 924/2009, in materia di pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

L'art. 13 del Regolamento citato prevede al riguardo che gli Stati membri stabiliscano entro il 1 giugno 2010 norme riguardanti le sanzioni applicabili, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

La legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria per il 2009), nel far salve le norme penali vigenti, ha delegato il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, per i quali non siano già previste sanzioni di natura penale o amministrativa.

La tecnica normativa adottata è quella di abrogare la precedente disciplina vigente in materia, il decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, che, in maniera simmetrica, dava attuazione al previgente Regolamento (CE) n. 2560/2001, del 19 dicembre 2001.

L'obiettivo della disciplina è precipuamente quello di contenere i costi relativi per i servizi di pagamento transfrontaliero, imponendo, tra l'altro, la parità di tariffe rispetto ai pagamenti nazionali, nonché rendendo possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, e di approntare un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo rispetto alle violazioni della stessa disciplina.

Destinatari diretti del provvedimento sono:

- i prestatori di servizi di pagamento;
- gli utenti di servizi di pagamento.

### Sezione 2 – Procedure di consultazione

Non è previsto l'espletamento della procedura di consultazione preventiva pubblica, in quanto trattasi di attuazione di disposizioni di regolamento comunitario.

### Sezione 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento

Si tratta di disposizioni legislative necessarie per conformarsi al Regolamento (CE) n. 924/2009 e pertanto non è prospettabile l' "opzione zero".

### Sezione 4 – La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Non sono prospettabili opzioni alternative all'intervento regolatorio.



### Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'adeguamento della normativa nazionale al regolamento comunitario è obbligatorio.

**Sezione 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato**

La normativa avrà un'incidenza positiva sulla concorrenzialità del sistema dei pagamenti cross-border, anche in considerazione del crescente sviluppo di questo tipo di operazioni nonché della crescente mobilità dei cittadini europei.

**Sezione 7 – Le modalità attuative dell'intervento regolatorio**

L'intervento regolatorio non necessita di normative di attuazione, in quanto consta di norme sanzionatorie relative a fattispecie già compiutamente disciplinate a livello sostanziale nelle disposizioni del regolamento comunitario.

